

CHIARA LUCE ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Chiara Luce ODV", da ora in avanti denominata "associazione".
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017, saranno inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Grumo Nevano, in via Risorgimento N. 2, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Tommaso
Sella
Eduardo
Maurizio
Mario Oddolone
Bianchi Maddalena

- i) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

Nello specifico, l'associazione intende

- a) L'associazione promuove iniziative a carattere sociale e solidale prestando particolare attenzione a minori ed adolescenti e giovani realizzando attività ludico ricreative e ad organizzare iniziative atte a migliorare la qualità della vita di minori e famiglie.
 - b) l'associazione promuove l'organizzazione di attività di aggregazione, socializzazione animazione sociale, attraverso l'organizzazione di incontri e manifestazioni;
 - c) organizzare e/o partecipare ad attività laboratoriali ludico creativi o ludico sportivi
 - d) si propone di attivare un centro d'aggregazione proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi collettivi assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente
 - e) promuovere la difesa dei diritti umani e la diffusione tra i cittadini della coscienza solidaristica e della legalità;
 - f) promuovere campagne d'informazione per creare e rafforzare il principio della legalità, educando al senso civico e alla cittadinanza attiva
 - g) porsi come punto di riferimento per quanti vogliano contribuire allo sviluppo della sensibilità ambientale e della qualità della vita nel territorio campano;
 - h) diffondere la conoscenza delle tecnologie nel loro impatto su diritti, dignità e qualità della vita dei cittadini;
 - i) supporta famiglie in stato di indigenza,
 - j) Attraverso percorsi formativi e laboratoriali si intende promuovere il benessere e la qualità di vita delle famiglie, le relazioni interpersonali all'interno e all'esterno della famiglia, rafforzare il comune senso di responsabilità del padre e della madre nell'educazione dei figli.
 - k) Educare i giovani nel impegnarsi a dedicare un tempo per la collettività sfruttando il loro carisma e formazione.
2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel


Direzione
UFFICIO
Via G.

 agenzia entrate 		Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli	
REGISTRATO AL N. <u>1760/3</u>			
MOD. 71/M addi <u>8/5/23</u>		Data versam. <u> </u>	
TOTALE VERSATO € <u> </u>		IL DIRETTORE <u> </u>	

 **agenzia entrate** 
Direzione Provinciale I di Napoli
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI I
Via G. Oberdan 1-3 - 80134 Napoli

Sul terzo punto all ODV

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e in esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017.

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Maio Adalberto

Il Presidente

Giuseppe Celis

- Maisto Addolorata nato a Grumo Nevano il 22/03/1972 residente in via Canonico Lampitello n. 16 Orta Di Atella(Caserta)cittadino italiano codice fiscale MST DLR 72C62 E224Z

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, illustra ai soci che il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale n. 4995 del 28.05.2019 apre alla possibilità per ODV e APS costituite dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore con meno di sette associati di iscriversi al registro sanando, di fatto, la mancata applicazione della disposizione in fase di costituzione.

Il Ministero, nello specifico, indica la procedura tesa avvalorare la volontà dei soci di iscriversi quali APS oppure ODV: "occorre una delibera assembleare di modifica dello statuto, espressa da un numero di associati favorevoli di almeno 7 soci, *ove si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ,dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, integrando la volontà espressa nell'atto costitutivo, venendo così a sussistere, in maniera contestuale, entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell'associazione quale APS o ODV"*

Ciò premesso, il Presidente illustra ai soci i motivi che spingono l'ente a chiedere la qualifica di ODV e invita la base sociale ad esprimersi in merito alla questione.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, ad unanimità di voti, i soci deliberano e votano in maniera favorevole alla richiesta di essere OVD; danno mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, intendendola come integrazione del la volontà espressa nell'atto costitutivo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione: CHIARA LUCE ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il 10/04/2023 alle ore 17.00 presso la sede legale in Grumo Nevano via Risorgimento n. 2 convocate con regolari convocazioni, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione " Chiara Luce " per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Deliberazione in merito alla "trasformazione" ODV secondo quanto disciplinato nel Codice del Terzo settore;*
- 2) *Cambio denominazione sociale;*
- 3) *Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";*
- 4) *Varie ed eventuali*

Il Presidente D'ambrosio Michele chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Maisto Addolorata Sono presenti n. 7 soci su un totale di 7 soci regolarmente iscritti. si sono riuniti i seguenti Sig .ri:

- D'ambrosio Michele nato a Napoli il 04 /11/1967 residente Grumo Nevano via San Vito 10 (Napoli) cittadino Italiano codice fiscale DMB MHL 67S04 F829U.
- Tramma Raffaele nato a Grumo Nevano il 13/09/1964 residente a Grumo Nevano in via G Rossini n.11 (Napoli)cittadino Italiano codice fiscale TRM RFL 64P13 E224K.
- D'ambrosio Maria Maddalena nato a Napoli il 27/07/1994 residente in Latina via Don Morosini n. 97 (Latina) cittadino Italiano codice fiscale DMB MMD 94L67 F839W .
- Flagiello Giuseppe nato a Casandrino il 24/03/1994 residente in via D. Chiesa n. 8 (Napoli) cittadino Italiano codice fiscale FLG GPP 94C24 B925L .
- Sellito Luigi nato a Napoli il 25/07/1982 residente in via F Baracca n. 8 Grumo Nevano (Napoli) cittadino Italiano codice fiscale SLL LGU 82L25 F839F.
- Berotti Maddalena nato a Frattamaggiore il 18/02/1957 residente in via G Boccaccio n. 5 (Napoli) cittadino Italiano codice fiscale BRT MDL 57B58 D789Y.

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Silvia Fini
Tumolo

Stefano

Luca

Mario

Modulone

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso.
5. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
6. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (solo se nominato);
 - Revisore legale (solo se nominato);
 - Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
6. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
7. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
8. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
 - *approva il bilancio di esercizio;*
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
 - *delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;*
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
10. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
11. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - *elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;*

Simone D'Amico
Sello firm

Mauro Oddo
Mauro Oddo

Mauro Oddo

Beccati Maddalena

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. L'Consiglio Direttivo è *formato da un numero di componenti, compreso tra 3 a 5 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.*
 5. *Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.*
 6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
 7. Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
 8. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
 9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 11. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
 12. Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.
 13. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
 14. Le funzioni di *Tesoriere* possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività statutarie* ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top: *Amministratore*
 - Middle: *Gruppo Amministratore*
 - Bottom: *Wario Addorato*
 - Far right: *Bonetti Maddalena*

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività di raccolta fondi ;
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore);

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L'assemblea per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18 (Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

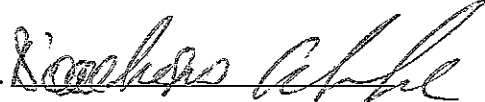
ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

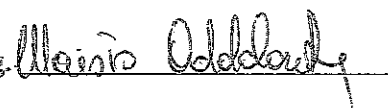
1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. 

Sig. 

Anna Maria

Selvia Fio

Maurizio Oddonardi

Benedetta Madonna

Sig. Beretti Mabbelma

Sig. _____

Sig. Therle Guy

Sig. Sella's fji

Sig. Adubronigade

Sig. Truman Affal